



COMUNE DI TREVIOLO

Provincia di Bergamo

SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Regolamento per il contrasto al fenomeno della Ludopatia derivante dalle forme di gioco lecito

*previste ed autorizzate ai sensi del TULPS R.D. 18 giugno
1931 n. 773 e s.m.i. nonché della L.R. Lombardia n.
8/2013*

**Approvato dall'Assemblea dei Sindaci
in data 1 ottobre 2018**

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Finalità	4
Art. 3 - Divieti	4
Art. 4 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale da gioco e sale scommesse	5
Art. 5 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco.....	6
Art. 6 - Orari di esercizio delle attività.....	7
Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività'	7
Art. 8 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno.....	7
Art. 9 - Sanzioni	8
Art. 10 - Norme Transitorie	9

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento detta le regole di svolgimento delle attività di gioco lecito, previste ed autorizzate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché dalla legge regionale Lombardia n. 8/2013, dalla D.G.R. n. 1274 /2014 e dal Regolamento Regionale n. 5/2014 e s.m.i.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le attività di gioco lecito, effettuate nelle tipologie di esercizi indicate nel D.M. Economia e Finanze n. 30011 del 30 luglio 2011, articolo 3, il cui esercizio avvenga anche sulla base di specifica concessione rilasciata dall'amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS), e che prevedano vincite in denaro:
 - attività di gioco utilizzando apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (previsti e disciplinati dall'art. 110 comma 6 lettera a) e b) del TULPS R.D. n. 773/1931, sia in pubblici esercizi che in altri esercizi o aree aperte al pubblico, o in sale da gioco, sale scommesse e/o ambienti dedicati al gioco);
 - attività di gioco esercitato mediante apparecchi tra loro collegati in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, comunicante costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - attività di scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
 - attività di gioco esercitato mediante lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, ad eccezione del gioco del bingo, i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento tutti i giochi che non sono ricompresi nell'articolo precedente ovvero:
 - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento di abilità sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) a condizione che gli stessi non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola);
 - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio;
 - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 Euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

Art. 2 - Finalità

1. L'Amministrazione comunale si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro, già apprezzabili e documentati – per la salute pubblica, il risparmio familiare, la serenità familiare, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.
2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco compulsivo anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori e della famiglia;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.
4. Le finalità sopra indicate devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

Art. 3 - Divieti

1. È fatto divieto di ingresso ai minori di anni diciotto nei seguenti esercizi ed aree:
 - a) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro che si trovino interne alle sale bingo;
 - b) nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) e b) del TULPS R.D. n.773/1931;
 - c) nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;

- d) nelle aree dei pubblici esercizi ove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in numero superiore a tre.
2. La violazione del divieto, di cui alle lettere a) b) e c), è punita ai sensi dell'articolo 24 commi 21 e 22 del D.L. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011. A tal fine il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro ha l'obbligo di identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. La violazione del divieto di cui alla lettera d) del comma precedente è sanzionata ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del presente regolamento.
 3. Fermo restando gli obblighi dell'articolo 7 comma 5 del D.L. n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 di indicare formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, è fatto divieto a qualunque esercizio aperto al pubblico mostrare e trasmettere con qualunque messaggio pubblicitario la vincita effettuata, compresa l'esposizione di copie fotostatiche di biglietti "gratta e vinci" o tagliandi di lotterie di qualunque genere, che abbiano determinato vincite nell'esercizio.
 4. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincite in denaro, è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi esercizio aperto al pubblico di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco on line gestite da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità nazionali, per ottenere vincite in denaro.

Art. 4 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale da gioco e sale scommesse

1. L'apertura di sale da gioco di cui all'articolo 86 del TULPS ed ambienti dedicati al gioco effettuato mediante apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 del TULPS R.D. n. 773/1931 sono soggetti a licenza rilasciata dall'amministrazione comunale ai sensi e per gli effetti del TULPS medesimo.
2. Alla medesima licenza è soggetto l'aumento del numero di apparecchi, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie complessiva destinata al gioco, ed ogni modifica societaria relativa all'individuazione dell'esercente.
3. L'apertura di sale scommesse di cui all'articolo 88 del TULPS nonché l'installazione in ambienti dedicati al gioco di apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 comma 6 lettera b) del TULPS R.D. n. 773/1931 sono soggetti a licenza rilasciata dalla Questura ai sensi e per gli effetti del TULPS medesimo.
4. L'apertura ed il trasferimento di sede delle sale da gioco dell'art. 86 TULPS di cui al primo comma, delle sale scommesse dell'art. 88 TULPS di cui al terzo comma, nonché l'installazione di apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS, sono soggetti prima del rilascio della licenza, da parte dell'autorità competente, alla verifica della distanza di mt 500 da luoghi sensibili nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale Lombardia n. 8/2013

modificata dalla legge regionale n. 11/2015, dalla DGR n. 1274/2014 e dal Regolamento Regionale n. 5/2014 come modificato dal Reg. Regionale n. 10/2015.

5. L'installazione di apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 TULPS comma 6 lettere a) e b), in esercizi già in possesso della licenza o SCIA di somministrazione di alimenti e bevande, è soggetta a comunicazione preventiva da parte della ditta installatrice degli apparecchi medesimi. Tale comunicazione dovrà contenere gli estremi identificativi degli esercizi nei quali sarà effettuata l'installazione o la sostituzione degli apparecchi in questione e la tipologia degli apparecchi installati, e dovrà essere presentata al Comando di Polizia Locale e ufficio commercio del comune di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo.

Art. 5 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 modificata dalla legge regionale n. 11/2015, dalla D.G.R. n. 1274/2014 e dal Regolamento Regionale n. 5/2014 come modificato dal Reg. Regionale n. 10/2015 è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in qualunque esercizio aperto al pubblico che si trovi a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della legge regionale n. 8/2013 e s.m.i. sono considerati luoghi sensibili in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale, i seguenti:
 - esercizi di compro-oro, argento ed oggetti preziosi;
 - agenzie di pegni e prestiti.
3. È fatto divieto all'interno di circoli privati ed associazioni di qualunque natura e finalità, di installare e far funzionare apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici ed elettronici finalizzati al trattenimento e riconducibili alla definizione dell'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS. L'eventuale violazione del divieto da parte di un'associazione o circolo comporterà l'automatico diniego, da parte dell'amministrazione comunale, dell'eventuale patrocinio richiesto dall'associazione o circolo stesso per future manifestazioni o eventi di qualunque genere, nonché il diniego di eventuale occupazione di suolo pubblico per qualunque genere di attività.
4. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e/o distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno di esercizi aperti al pubblico sia di natura commerciale, artigianale che di servizi, anche se su spazi privati.

Art. 6 - Orari di esercizio delle attività

1. Il funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) e b) ovunque installati è vietato dalle ore 23.00 alle ore 09.00.

Art. 7 - Modalità di esercizio dell'attività'

1. Fermo restando i divieti di cui al precedente articolo 3, l'attività oggetto del presente regolamento è svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. è obbligo esporre all'interno del locale i titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività di gioco;
 - b. è obbligo esporre all'interno del locale ove sono installati e fatti funzionare gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 nonché nelle sale scommesse ed ambienti dedicati al gioco, la tabella dei giochi proibiti;
 - c. è fatto obbligo esporre in modo chiaro e ben visibile le indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco, le probabilità di vincita e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori mediante cartelli aventi dimensioni minime cm 30 x cm 40, in lingua italiana, inglese, francese e spagnolo in caratteri chiaramente leggibili.
2. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello di dimensioni 30x40, esposto in modo chiaro e ben visibile, contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio cui incorre lo stesso giocatore nonché le informazioni circa il personale specializzato della competente ASST cui rivolgersi per contrastare la dipendenza patologica al gioco.

Art. 8 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale non effettuerà locazione di immobili o aree o concessione di suolo pubblico o privato di cui ha la disponibilità a qualunque titolo, quando negli stessi si intenda aprire una sala da gioco, una sala scommesse, o procedere all'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) nonché vendita di tagliandi gratta e vinci. L'eventuale concessione di aree pubbliche finalizzate alla somministrazione, commercio, vendita della stampa, attività artigianali o qualunque altra attività di servizi è espressamente subordinata all'inserimento all'interno del contratto di apposita clausola di divieto di apertura di sala da gioco, una sala scommesse, e/o installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) nonché la vendita di tagliandi gratta e vinci. Il mancato rispetto di tale clausola da parte del concessionario comporterà la revoca della concessione medesima. In caso di rinnovo o proroga delle concessioni esistenti si provvederà all'inserimento di tale clausola di divieto.
2. In tutti gli ambienti e locali pubblici appartenenti o comunque riconducibili all'amministrazione comunale, il wi-fi pubblico non può abilitare l'accesso a siti che consentano il gioco on line in qualunque forma e modalità essi siano strutturati. L'amministrazione si fa promotrice della stesura di un codice etico da sottoporre alle associazioni finalizzato alla limitazione del gioco on line.

3. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato in concessione locali per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS.
4. Laddove installati videogiochi dell'art 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS è vietata l'installazione di insegne luminose a luce continua o intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi, o all'esterno degli esercizi aperti al pubblico e delle aree, che richiamino in qualunque modo o forma l'attività di gioco effettuata all'interno dei medesimi.
5. In prossimità di ciascuna sala da gioco o sala scommesse, per assicurare un efficace controllo e prevenzione di fenomeni che mettano in pericolo la sicurezza urbana, l'amministrazione valuterà l'opportunità ad installare telecamere di sorveglianza le cui riprese e dati saranno trattate nel rispetto della privacy e di quanto previsto dal GDPR 679/2016.
6. Le sale scommesse ove installati i videogiochi dell'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS e le sale da gioco autorizzate, nel caso in cui i locali dispongano superfici illuminanti, dovranno obbligatoriamente garantire che gli ambienti ove avviene il gioco siano illuminati per almeno il 40% del totale della superficie dei rapporti aeroilluminanti previsti dalla normativa vigente, da luce naturale diretta.
7. L'Amministrazione si impegna, attraverso la raccolta e l'aggiornamento periodico dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie.

Art. 9 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15.7.2011 n. 111, il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via primaria alla Polizia locale cui spetta l'accertamento e la contestazione delle violazioni. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli altri organi di controllo.
2. Gli atti di accertamento ed il procedimento di contestazione e sanzione degli illeciti eventualmente riscontrati sono regolati in base alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 ed in base alla delibera della Giunta Comunale adottata ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della Legge per la determinazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta.
3. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, i pubblici ufficiali possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.
4. Ogni singola infrazione alle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 500,00, ove non sia diversamente previsto.

Art. 10 - Norme Transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore a partire dal sessantesimo giorno dall'approvazione di ciascun Consiglio comunale dei comuni dell'Ambito territoriale di Dalmine.
2. Le attività già esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi entro e non oltre 180 giorni.